

PUNTO

Norme Deontologiche - Procedure seguite per i procedimenti disciplinari

Le Norme di Deontologia Professionale, attualmente valide per gli architetti, sono contenute nel Nuovo Testo Unificato approvato dal CNA in vigore dall'1.1.94.

Gli iscritti all'Ordine sono tenuti, oltre al rispetto delle leggi dello Stato, come ogni cittadino, a quello di un particolare codice metagiuridico costituito dalle Norme di Deontologia Professionale, il cui contenuto può essere considerato a carattere fortemente etico. Il codice deontologico, usando un'espressione informale, può essere considerato un insieme di norme di «buona educazione professionale», una sorta di galateo specifico per gli architetti. Si intende dire che un architetto non può concedersi comportamenti contrari al decoro professionale, paradossalmente anche qualora tali condotte siano rispettose delle norme giuridiche che tutti siamo tenuti ad osservare. Ciò non è sufficiente: dal professionista si pretende qualcosa di più. Ci si aspetta un comportamento che confermi ed esalti il decoro della professione che esercita.

Il Consiglio dell'Ordine è tenuto, da parte sua, a vigilare sul corretto comportamento dei propri iscritti e questo è uno dei compiti attribuitigli dalla legge. Ciò significa che ogniqualvolta giunga al Consiglio una notizia di presunto illecito deontologico commesso da un iscritto, o la notizia venga acquisita d'ufficio, l'Ordine ha l'obbligo di procedere al fine dell'accertamento della verità. Qualora poi ritenga sussistente la violazione deontologica, ha l'obbligo di reprimere l'abuso di cui trattasi, sanzionando il comportamento dell'iscritto.

Detto questo bisogna evitare di cadere in una facile ma errata considerazione: il ruolo dell'Ordine non è quello di dirimere le controversie di natura civilistica che possono sorgere tra il professionista e il committente, o tra colleghi, sostituendosi alla magistratura ordinaria. L'unico oggetto suscettibile di valutazione da parte dell'Ordine è la condotta dell'architetto sotto il profilo deontologico.

Un'altra opinione che pare ancora essere piuttosto diffusa nel comune sentire è quella secondo cui l'Ordine sia una sorta di sindacato corporativo posto a tutela degli interessi particolari di ciascun iscritto. Secondo detto pensiero l'Ordine dovrebbe schierarsi necessariamente a difesa delle posizioni dei singoli iscritti nelle vertenze che li riguardano, senza tenere in considerazione la qualità della condotta dell'architetto in questione. Questa non è la realtà normativa: l'Ordine Professionale è un Ente Pubblico non economico istituito con legge dello Stato e ad esso sono attribuiti svariati compiti e poteri di interesse generale e, nello specifico, il potere disciplinare nei confronti dei propri iscritti.

Il che non si traduce nel totale assoggettamento del singolo professionista iscritto al potere punitivo dell'Ordine e nell'inesistenza di tutele a favore di questo. Tutt'altro. La fondamentale garanzia per gli iscritti consiste nell'applicazione di un vero e proprio Regolamento per il Procedimento disciplinare. Le procedure dettate dal Regolamento, infatti, garantiscono il soggetto dal rischio di liberi arbitri da parte dei colleghi componenti il Consiglio e prevedono strumenti vari di tutela per l'incolpando/incolpato afferenti all'irrinunciabile diritto costituzionale alla difesa.

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino applica il Titolo Unico del Regolamento del Procedimento Disciplinare approvato con delibera dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine della Provincia di Torino in data 15.5.97.

Si cercherà ora di illustrare l'iter che l'Ordine è tenuto a seguire a fronte di una segnalazione o esposto che dovesse giungergli a carico di un iscritto.

Pervenuta all'Ordine una notizia di illecito disciplinare con qualunque mezzo, purchè in forma scritta e non anonima, viene esaminata entro 10 giorni dal Presidente. Il Segretario provvede ad inserire la notizia nel registro degli incolpandi (denominato "Registro A"). Un ulteriore registro (denominato "Registro B"), tenuto sempre dal Segretario, contiene i dati relativi a quelle segnalazioni che non paiono riconducibili alla violazione di norme deontologiche.

Si forma, dunque, il fascicolo del procedimento deontologico, qualunque sia il registro di appartenenza, inserendolo nel relativo archivio.


SEGUE

NOTIZIE DAI MEDIA

I SETTE VOLTI DELLE CITTÀ

L'Italia delle città ha sette volti, lo dice il rapporto Ecosistema urbano 2003 promosso da Legambiente in collaborazione con l'istituto di ricerche Ambiente Italia. Costruita su un gruppo di oltre 60 indicatori di qualità e sostenibilità ambientale, l'analisi ha messo a fuoco sette diversi itinerari a cavallo tra Nord e Sud. A fare la differenza, la capacità di reagire alla pressione di inquinamento e consumo dell'ambiente: degradate (Ragusa, Frosinone, Agrigento, Catania, Caserta, Siracusa, Benevento e Palermo); trascurate (Oristano, Reggio Calabria, Enna, Trapani, Catanzaro, Nuoro, Messina e – unica al Nord - Imperia); stressate (Pordenone, Alessandria, Milano, L'Aquila, Padova, Cuneo, Ravenna e Vicenza); in mezzo al guado (Grosseto, Lecco, Varese, Savona, Lucca, Udine, Trieste, Rovigo, Venezia, Gorizia, Perugia, La Spezia, Pisa, Genova, Terni, Firenze, Vercelli, Novara, Verona, Teramo, Pistoia, Cagliari, Viterbo, Treviso, Ancona, Pesaro, Napoli, Bari, Asti, Foggia, Pescara, Aosta, Salerno, Cosenza, Sassari, Avellino e Latina); reattive (Roma, Modena, Torino, Piacenza, Siena, Massa, Reggio Emilia, Brescia, Parma, Trento, Bologna, Verbania e Bergamo); rilassate (Campobasso, Caltanissetta, Ascoli, Potenza, Macerata, Matera, Biella, Arezzo e Belluno). Il cerchio si chiude con le città "virtuose, simbolo di un rinnovato equilibrio tra uomo e ambiente: Livorno, Ferrara, Bolzano, Pavia, Sondrio, Mantova e Cremona. Sostenibili e premiati: per dieci centri urbani, primi classificati in graduatoria secondo l'indagine, Legambiente ha messo a disposizione il riconoscimento di città "Ecosistema urbano", quest'anno assegnato a Cremona, Mantova, Bergamo, Sondrio, Pavia, Belluno, Bolzano, Arezzo, Ferrara e Biella.

su costruireexpertnews di Venerdì 20 Dicembre



La fase successiva è relativa alla Pre-istruttoria della pratica - prevista solo per i casi iscritti nel Registro A - e consiste nell'accertamento di tre elementi fondamentali: la competenza a giudicare sul caso del Consiglio dell'Ordine, l'eventuale rilevanza penale della fattispecie oggetto di procedimento e l'eventuale stato di incompatibilità di taluno dei Consiglieri (per motivi di parentela o amicizia, conflitto di interessi o grave inimicizia con l'incolpando). Della fase di pre-istruttoria rimangono nel fascicolo il cosiddetto ATTO DI PRE-ISTRUTTORIA a firma del Presidente (che riporta l'accertamento dei primi due elementi suddetti) e, qualora vi siano, le dichiarazioni di astensione per incompatibilità di taluno dei Consiglieri.

Per ciascun fascicolo il Presidente nomina tra i Consiglieri un Coadiutore. Il Presidente ed il Coadiutore procedono alla verifica dei fatti oggetto di incolpazione attraverso mezzi istruttori quale: l'acquisizione di documenti, l'assunzione di testimonianze, il conferimento di una consulenza tecnica, l'esame dell'incolpando. Una delle garanzie previste a tutela dell'incolpando consiste nella possibilità, già in questa fase di pura istruzione preliminare, di produrre documenti, indicare mezzi di prova, farsi assistere da non più di due legali o persone di fiducia. Istruita in tal modo la pratica il Presidente può proporre al Consiglio di archiviare il caso, qualora ritenga infondata la notizia di illecito disciplinare. In caso contrario l'incolpando può essere invitato a comparire dinanzi al Consiglio per essere sentito ai sensi dell'art. 44, primo comma R.D. 2537/1925. Nel primo caso la pratica viene chiusa definitivamente. Nel secondo caso, invece, l'incolpando presentatosi alla seduta deontologica alla quale è convocato, viene sentito sui fatti oggetto di incolpazione. Congedato l'incolpando, il Consiglio delibera a seconda dei casi, il non luogo a procedere, chiudendo la pratica a questo punto, oppure l'apertura del procedimento disciplinare vero e proprio. Nel caso di apertura di procedimento disciplinare il Relatore nominato dal Presidente, solitamente coincidente con il Coadiutore, deposita la relazione sul caso. L'incolpato viene convocato a mezzo ufficiale giudiziario a comparire all'udienza fissata ai sensi dell'art. 44, secondo comma R.D. 2537/1925. All'udienza l'incolpato viene ascoltato, tenuto conto anche di quanto acquisito in sede di audizione preliminare. Se l'iscritto convocato lo desidera, però, può rinunciare a parlare delegando a rispondere il suo difensore, se nominato. Una serie di garanzie processuali sono previste a favore dell'incolpato anche e soprattutto in questa fase, attinenti alla possibilità di indicare mezzi istruttori. Al termine della seduta, congedati l'incolpato e l'eventuale difensore, il Consiglio delibera. Può decidere per l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce illecito deontologico. Il Consiglio, invece, può decidere di sanzionare il comportamento dell'iscritto ritenuto, dunque, contrario alle Norme di Deontologia Professionale. Le sanzioni previste dall'art. 45 del R.D. 2537/1925 sono (in ordine crescente di gravità): l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per un massimo di mesi sei, la cancellazione dall'Albo. Il Relatore è l'Estensore della decisione motivata e deve depositarla nel termine assegnatogli dal Presidente nel verbale d'udienza. Tale decisione viene notificata all'incolpato a mezzo Ufficiale Giudiziario, tranne nel caso di irrogazione dell'avvertimento per il quale è sufficiente la notifica a mezzo di raccomandata a.r.. Ogni fase del procedimento e la decisione finale vengono notificati al p.m. La decisione è impugnabile nel termine di 30 giorni presso il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

RUBRICHE

POLIZZE MERLONI ON LINE

Per i progettisti di OO.PP. la polizza Merloni può essere sottoscritta on line: è l'ultima novità di Aec Broker - Assicurazioni per engineering, costruzioni e responsabilità professionali e dai Lloyd's di Londra. Collegandosi al sito web, sarà possibile calcolare il premio e stipulare la polizza assicurativa per la responsabilità professionale limitatamente agli obblighi previsti dalla regolamentazione in materia di OO.PP. Secondo la Merloni, il progettista esecutivo di lavori pubblici è obbligato alla copertura assicurativa dei rischi legati ai maggiori costi per varianti o nuove spese in corso d'opera, derivanti da errori o omissioni in fase progettuale; per i professionisti dipendenti della pubblica amministrazione l'obbligo scatta solo per le varianti. Aec Broker, tel. 199 199 626 oppure 06853321, fax 068840989.

info@merloni.net

www.merloni.net

costruirexpertnews.com

IL 3° NUMERO DI CULTURE

È nelle librerie e nelle edicole il 3° numero della rivista Culture, edita dall'Associazione culturale Davide Lajolo (72 pagine, 5 euro), dal titolo «La mappa del tesoro. Pietre, palazzo progetti» e dedicata a temi di architettura e urbanistica. Il numero è stato realizzato in collaborazione con l'Ordine degli architetti di Asti. La «mappa» vera e propria è costituita da una schedatura tecnica degli edifici storici di Asti che ne descrive dettagliatamente lo stato dell'arte.

DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPONSABILI DI REDAZIONE
TULLIO CASEALEGNO

RICCARDO BEDRONE presidente
SERGIO CAVALLLO vicepresidente
GIORGIO GIANI segretario
CARLA BAROVETTI tesoriere
ERALDO COMO com. parcella

DOMENICO BAGLIANI
GIUSEPPE BRUNETTI
MARIO CARDUCCI
TULLIO CASEALEGNO
MARIA ROSA CENA

NOEMI GALLO
MAURO PARIS
ADRIANO SOZZA
CLAUDIO TOMASINI
STEFANO TRUCCO

OA NOTIZIE. SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - EDIZIONE PROVINCIA DI TORINO
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE VIA GIOLITTI 1, 10123 TORINO. tel. 011546975
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4854 DEL 24.11.1995
STAMPA EDICATA srf, VIA ALESSANDRIA 51/E, 10152 TORINO